



COMUNE DI MISINTO

Provincia di Monza e della Brianza

Piazza P. Mosca n. 9 – 20826 MISINTO
tel. 02.96721010 – fax 02.96328437 C.F. 03613110158 – P.IVA 00758690960
e-mail: info@comune.misinto.mb.it
P.E.C.: comune.misinto@pec.regione.lombardia.it
www.comune.misinto.mb.it

Ordinanza N.
Data di registrazione

10
22/07/2025

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE – CURA E MANUTENZIONE VERDE PRIVATO

IL SINDACO

PREMESSO che all'interno del territorio comunale esistono numerose aree e spazi di proprietà privata abbandonati o per i quali i proprietari tralasciano i necessari interventi di manutenzione e pulizia con la conseguente crescita incontrollata di erbe e di essenze vegetali allergeniche, che si protendono oltre al ciglio stradale, tali da generare un naturale scadimento nella percezione della qualità ed immagine del Comune offendendo il decoro e/o costituendo disagi e pericoli di carattere igienico-sanitari per la salute pubblica;

CONSIDERATO CHE l'incuria e l'abbandono delle aree libere non edificate, dei fondi agricoli o dei terreni in genere, costituiscono, per la presenza di ramaglie, arbusti e piante arboree infestanti, focolaio degli agenti dannosi, nonché condizioni ideali per la proliferazione di ratti, roditori e parassiti;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE

- Possono verificarsi, a causa delle temperature particolarmente elevate, incendi nei terreni infestati da sterpi, arbusti, vegetazione secca;
- l'incuria di cui sopra può ostacolare o ridurre il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione stradale;

RITENUTO CHE nell'ambito del territorio comunale debbano essere scongiurati i predetti potenziali rischi a tutela della salute e dell'incolumità pubblica, e si rende pertanto necessario dover disporre in tempo utile l'adozione delle misure atte ad evitarli;

CONSIDERATE LE segnalazioni che pervengono all'Amministrazione delle quali si evince che in molteplici aree di proprietà privata non sono eseguiti i lavori di pulizia e del taglio delle erbacce infestanti;

VISTA la L. 241/90 e s.m.i.; Visto il D.Lgs 3 Aprile 2006, n. 152;

VISTO il vigente Regolamento locale di Igiene;

VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie n.1265 del 27.07.1934 e successive integrazioni e modificazioni;

VISTI gli articoli 16 ,18 e 29 del D. Lgs. 30/04/1992 n.285 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada);

VISTO il programma Regionale di prevenzione, profilassi e lotta contro le zanzare e zecche e le infezioni da esse trasmesse;

VISTA la comunicazione trasmessa dall'ATS Brianza del 23/05/2025 avente ad oggetto "Prevenzione delle allergopatie da Ambrosia in Lombardia" con il quale vengono fornite indicazioni ai Comuni di continuare ad

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

implementare misure per contrastare la diffusione dell'Ambrosia seguendo gli indirizzi operativi riportati nell'allegato tecnico, a cui i Comuni stessi possono fare riferimento per il controllo dell'Ambrosia in contesti urbani e agricoli.

RITENUTO indispensabile, per mantenere il decoro e l'igiene pubblica, che ciascun proprietario o i temporanei gestori dell'immobile si facciano carico e siano responsabili della azione di rimuovere erbe, erbacce o fronde di cespugli o arbusti che arrechino problemi lungo i muri degli edifici delle recinzioni e manufatti di propria pertinenza, facendo il tutto con cura e con la prima finalità di collaborare alla sicurezza di tutti e alla migliore convivenza civile.

VISTO l'articolo 2 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 che prevede, tra l'altro, la salvaguardia della salubrità e dell'igiene ambientale naturale della vita;

VISTO l'articolo 117 della Costituzione che demanda agli Enti Locali la competenza di tutte le situazioni che possono creare potenziale pericolo tanto per la pubblica incolumità in generale che, per la sicurezza della circolazione veicolare, nonché per la presentazione del patrimonio ambientale e naturale del pericolo di incendi;

RICHIAMATO l'art. 50 comma 5 del D. Lgs. 267/2020 il quale prevede che il Sindaco può emettere ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

RISCONTRATA la contingibilità e l'urgenza di provvedere al riguardo;

ORDINA

1. ai proprietari o detentori di fabbricati urbani fatiscenti;
2. ai proprietari o detentori di cortili o fondi e ai proprietari e/o conduttori di terreni incolti o coltivati;
3. ai proprietari di aree verdi in genere incolte, abbandonate o aree artigianali, industriali, ecc. dismesse;
4. agli amministratori degli stabili con annesse aree pertinenziali destinate a verde, parco, giardino, orto, ecc.;
5. ai responsabili dei cantieri edili aperti dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza;
6. ai proprietari di aree in genere inedificate recanti depositi temporanei o permanenti all'aperto;
7. ai proprietari di aree verdi in genere; ai proprietari di aiuole, vasi o fioriere poste su suolo pubblico o su suolo privato prospicienti o comunque visibili da luogo pubblico piantumate con essenze arboree, ciascuno per le rispettive competenze;
8. ai confinanti con le strade comunali vicinali e interpoderali
9. ai proprietari degli edifici o, in loro vece, i possessori o i detentori di essi a qualunque titolo

ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DI 15 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE ORDINANZA

DI PROVVEDERE CIASCUNO PER LE RISPETTIVE COMPETENZE:

- alla costante pulizia e al decoroso mantenimento con particolare riferimento al taglio dell'erba mediante falciatura ed estirpazione e di quant'altro possa rendere indecorose le aree e costituire habitat per insetti ed altri animali nocivi;
- allo sfalcio delle erbe infestanti e alla loro rimozione;
- alla regolazione delle siepi, al taglio dei rami delle alberature e delle piante che si protendono oltre il confine sul ciglio stradale con conseguente rimozione e smaltimento dello sfalcio e dei residui vegetali;
- di detenere per non più di una settimana raccolte di acque permanenti in pozzi, cisterne, recipienti senza una difesa meccanica e tecnica che impedisca lo sviluppo di zanzare.
- di mantenere in perfetto stato di conservazione i terreni di qualunque natura e destinazione, i prati, le aiuole, le fioriere e i vasi ubicati su suolo pubblico o su suolo privato prospicienti o comunque visibili dalla pubblica via, assicurandosi che le essenze arboree piantumate siano sempre in perfetto

- stato di conservazione con le necessarie manutenzioni, oltre che di curare la pulizia delle stesse;
- nel caso in cui il fogliame degli alberi posti nei terreni laterali o le ramaglie di qualsiasi genere cadano sul piano viabile per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, i proprietari o i fittavoli sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile al fine di evitare che i pedoni, i ciclisti o i veicoli in generale possano scivolare sul sedimento vegetale, oltre che essere causa di allagamenti dovuti al non regolare deflusso delle acque.
 - di provvedere ad estirpare l'erba in aderenza al profilo degli immobili di proprietà e lungo i relativi muri di cinta confinanti con marciapiedi, piste ciclabili o strade.

Tali interventi dovranno essere effettuati in modo ciclico e/o ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi al fine di preservare la salute ed il benessere pubblico oltre che l'ordine ed il decoro cittadino.

AVVERTE

Che scaduto il suddetto termine si procederà, senza ulteriore avviso, all'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie previste dall'artt. 29, 30 e 211 del Codice della Strada, nonché all'attribuzione, alla proprietà inadempiente, delle responsabilità civili penali per qualsiasi incidente o danno derivante dalla mancata esecuzione della presente ordinanza, oltreché dal mancato rispetto degli obblighi imposti dai proprietari dei fondi confinanti le pubbliche vie previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.

In caso di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 197 del Codice della Strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso, e pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista.

RAMMENTA ALTRESÌ il generale principio della responsabilità del custode del bene, sia esso proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore ecc. sul quale grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 del Codice Civile.

Coloro i quali violassero la presente ordinanza saranno puniti con la sanzione pecuniaria pari a 50,00 Euro giornalieri in base all'Art 7 bis D. Lgs. 267/200 e Art. 17 della L. 689/81

Il Servizio di Polizia Locale è incaricato di controllare la corretta osservanza del presente provvedimento e di applicare, in caso di riscontrate violazioni le sanzioni amministrative pecuniarie da 25,00 a 500,00 Euro, previste dall'Art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000 introdotto dalla Legge 3 del 16/01/2003 per la violazione delle disposizioni dei Regolamenti comunali, sempre che il fatto non costituisca reato.

DISPONE

Alla Polizia Locale il controllo sull'osservanza della presente ordinanza.

Di dare la massima pubblicità alla presente ordinanza mediante l'affissione all'Albo Pretorio online e la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ente.

Contro la seguente ordinanza è ammesso ricorso:

- al Prefetto entro 30 giorni
- al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (T.A.R.) entro 60 giorni
- ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni,

Termini decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio comunale.

Sindaco
Piuri Matteo / InfoCamere S.C.p.A.